

# **F.I.N. – Comitato Regionale Emilia-Romagna**

## **Verbale del Giudice Sportivo Regionale**

Bologna, li: **26.01.2026**

Delibera N.: **26 / 2025 – 2026**

Manifestazione: **1° TROFEO MASTER CITTA' DI MARANELLO**

Data e svolgimento: **25.01.2026 dalle: 09:00 alle: 12:15**

Sede: **MARANELLO**

Tipo gara: **EXTRAFEDERALE**

Autorizzazione: **F.I.N.**

### **OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Provvedimenti disciplinari.**

Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione dell'eventuale sanzione a carico di chicchessia è necessario riepilogare quanto segnalato nell'allegato al *FOGLIO GUIDA* giunto all'attenzione di quest'organo.

Nella relazione del giudice arbitro è indicato: *“Si segnala che l'atleta Di Fuzio Salvatore della società Maranello Nuoto, alla sua prima gara come dichiarato il tecnico della società, sfuggendo ai controlli ha gareggiato con tape ai polpacci. Come da regolamento l'atleta è stato regolarmente inserito in classifica, il fatto viene segnalato al giudice sportivo”*.

Al termine della propria batteria il giudice arbitro della manifestazione Giorgio Girgenti, notava che l'atleta Salvatore Di Fuzio (109034) della società Maranello

Nuoto aveva un taping elastico sul polpaccio destro, violando in tal modo quanto previsto dal punto 10.8 del R.T. del nuoto ribadito nella circolare FIN del 11.04.11 Rappresentava la constatazione dell'avvenuta violazione tanto all'atleta Di Fuzio, quanto al tecnico presente sul piano vasca (da quest'ultimo indicato come il proprio allenatore).

Tanto l'atleta, quanto l'allenatore esternavano il proprio rammarico per quanto accaduto, a loro dire frutto di una svista più che di un reale intento fraudolento e di una non conoscenza del regolamento del settore master, entrambi convinti che a differenza del nuoto agonistico, il taping fosse ammesso (approfondimento svolto dal sottoscritto Giudice Sportivo Regionale).

Seppur potendo credere alla buona fede e a quanto asserito dall'atleta e dal proprio allenatore come frutto di una svista, atteso il principio incontrovertibile per cui "la legge non ammette ignoranza" questa commissione di primo grado non rinviene alcun elemento attenuante per quanto alla gradazione della sanzione; di contro ritiene di poter "azzerare" la circostanza aggravante della mancata notifica preventiva del bendaggio irregolare indossato, attesa l'inesperienza dell'atleta (alla prima gara in categoria Master).

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, quest'organo è ad irrogare all'atleta Salvatore Di Fuzio (109034) della società Maranello Nuoto., la squalifica per giorni 10 (dieci) a far data dal presente provvedimento (notificato a mezzo PEC in data 30/01/2026) sino al 8 febbraio 2026 compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale  
dott. Francesco Ravenna